

STATUTO

APERTAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA DELLE
ORFANE 4

Numero REA: AG - 179027

Codice fiscale: 02387020841

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	<u>APERTAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</u>	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita, ai sensi della legge n. 381 dell'8.11.1991, con sede ad Agrigento Via Orfane n° 4, la Società Cooperativa Sociale denominata: "APERTAMENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" . Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ART. 2 - Durata	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	ART. 3 - Sedi secondarie	
	La società ha sede nel Comune di Agrigento ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART. 4 - Scopo sociale	
	La Cooperativa è apolitica e, senza fini speculativi, persegue finalità mutualistiche ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare della legge n. 381 dell'8.11.1991 sulle cooperative sociali, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, mediante la solidale partecipazione e organizzazione dei soci, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi così come previsto dall'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.381 dell'8.11.1991.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori ovvero di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.	

	La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa si ispira alla costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei "Diritti universali della persona umana" così come descritto nella "Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite in data 10/12/1948, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza degli altri.	
	Inoltre, la promozione di tutte le opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e l'impegno a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e alla formazione professionale e culturale, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.	
	ART. 5 - Oggetto sociale	
	Oggetto sociale della Cooperativa è la gestione di attività socio-sanitarie ed educative. La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	In relazione a quanto sopra ed in attuazione dei suddetti scopi, essa potrà svolgere le seguenti attività:	
	1. la progettazione, organizzazione e/o gestione di centri diurni, centri residenziali di accoglienza e socializzazione, case-famiglia, comunità terapeutiche, convitti e semi-convitti, centri di ascolto, case d'accoglienza, gruppi appartamento e servizi residenziali atti a favorire i processi di istituzionalizzazione ed assicurare un ambiente di vita adeguato ai soggetti privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione o che si trovino in situazioni che rendono impossibile una loro adeguata partecipazione alla vita familiare e sociale;	
	2. organizzazione e/o gestione di servizio di affido familiare con annesso sportello informativo;	
	3. la progettazione, organizzazione e/o gestione di servizi domiciliari assistenziali, progettazione e/o realizzazione di interventi sociali nei confronti di soggetti in stato di disagio con esigenze di sostegno e/o riabilitazione, nonché la realizzazione di interventi ed attività per la prevenzione della marginalità e la promozione dell'integrazione sociale;	
	4. costituzione di centri di incontro diurno che consentano la socializzazione ad ogni livello e la realizzazione di interventi utili alla integrazione sociale, scolastica e professionale, anche attraverso l'attivazione di gruppi di	

		auto mutuo aiuto e gruppi di parola;
		5. la promozione di attività e servizi di consulenza e/o sostegno per le famiglie, sia a livello di singoli indivi-
		dui che di nuclei familiari, attivazione di centri di ascolto, servizi di mediazione familiare, servizi per l'e-
		sercizio del diritto di visita, servizi a sostegno della genitorialità in crisi, in fase di nascita (pre e post parto), terapia familiare, sostegno a percorsi di genitorialità non biologica, sostegno a soggetti appartenenti a fasce a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, ragazze madri, maternità precoci, ecc...) e alle loro famiglie, percorsi di
		sostegno a genitori con figli adolescenti; attività di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; asilo nido per famiglie e/o per genitori soli con particolari esigenze lavorative (serali o festive), baby parking;
		6. interventi di prevenzione primaria e secondaria. Interventi di promozione della salute e di educazione (socio-affettiva, sessuale, stradale, all'alimentazione, ecc...);
		7. progettazione e/o attivazione e/o gestione di servizi per la promozione della cittadinanza sociale attraverso progetti di mediazione comunitaria ed interculturale, per la valorizzazione delle risorse relazionali e delle reti sociali;
		8. la progettazione e/o gestione di attività dirette a favorire l'integrazione culturale tra autoctoni e migranti e promozione di realtà di convivenza interculturale della popolazione del territorio (attività teatrali, ricreative, scambi culturali, viaggi studio);
		9. la programmazione, gestione e/o realizzazione di attività finalizzate al raggiungimento dell'autonomia socio-economica da parte di persone in condizioni di svantaggio di ordine sociale, culturale, economico, ecc. (disabili, anziani, ragazze madri, minori, tossicodipendenti, ecc.) e che soffrono fenomeni di emarginazione sociale;
		10. creazione e/o gestione di servizi di trasporto per soggetti svantaggiati e infermi; guida e facilitazione dell'accesso ai servizi pubblici e privati da parte dell'utenza svantaggiata;
		11. creazione di centri di ascolto e di orientamento per il disagio sociale con sportello informativo sulle normative e sui servizi offerti sul territorio, e relativa consulenza (legale e sociale);
		12. rilevazione, censimento e studio dei fenomeni sociali inerenti le varie problematiche di rilevanza sociale;
		13. la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale destinati a giovani, adulti, insegnanti, volontari, lavoratori dipendenti ed autonomi, immigrati, soggetti diversamente abili, con eventuale rilascio di attestati.

	Attività di formazione (corsi per mediatori culturali, corsi di preparazione per volontari, corsi di informatica, corsi serali di istruzione e laboratori artigianali) seminari e corsi di formazione per personale pubblico e privato; corsi per animatori interculturali nelle scuole (personale misto italiano e straniero) ecc.;	
	14. progettazione e/o gestione di attività di formazione e sensibilizzazione presso scuole di ogni ordine e grado e Istituti Universitari. Interventi formativi extracurricolari nelle scuole. Animazione interculturale. Realizzazione di attività di sensibilizzazione e corsi di aggiornamento per insegnanti. Attività ed iniziative relative alle diverse tematiche psicologiche e sociali;	
	15. attività di orientamento scolastico e professionale;	
	16. la promozione e realizzazione di interventi e progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio, nonché la realizzazione di studi e attività di studio e ricerche;	
	17. costituzione di osservatori permanenti (monitoraggio dei flussi migratori, studi e ricerche su razzismi, intercultura e integrazione sociale, ecc.);	
	18. osservatorio statistico sulle povertà e sulle risorse: approfondimento delle tematiche sociali connesse ai servizi sociali e all'offerta di servizi del territorio; centro documentazione sui temi della mondialità, dello sviluppo, dell'immigrazione e dell'intercultura, consulenza e orientamento per studenti, pubblicazioni;	
	19. offerta di servizi a strutture pubbliche o a privati: ricerche sul territorio e progettazione di interventi sociali, attivazione e conduzione di gruppi auto mutuo aiuto; collegamenti con le realtà nazionali e straniere che si occupano delle tematiche della emarginazione sociale, della povertà, della mondialità, dello sviluppo, dell'immigrazione e dell'intercultura, ecc...	
	20. promozione e organizzazione di conferenze, congressi, convegni, seminari di studio ed altre attività socio-culturali e di informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere una nuova cultura della solidarietà sociale;	
	21. organizzazione e gestione di servizi di pronto soccorso sociale, di assistenza domiciliare e di sostegno psico-sociale per soggetti in difficoltà, anche mediante la creazione, la gestione di centri sanitari e di accoglienza, case di cura, day hospital, centri terapeutici e di recupero e riabilitazione pubblici e privati; organizzazione forniture pasti per enti pubblici;	
	22. promozione e diffusione del turismo sociale: assistenza e guida turistica per minori, disabili e anziani, realizzazione di percorsi di turismo accessibile nel territorio, organizzazione viaggi e attività ricreative, colonie estive ed invernali, soggiorni vacanze	

	a fini di integrazione sociale di soggetti svantaggiati;	
23.	curare l'organizzazione e la gestione di campeggi, centri di agriturismo, centri turistici, impianti sportivi, parchi naturalistici ed aree protette;	
24.	scambi culturali con realtà italiane e straniere: organizzazione eventi culturali finalizzati alla promozione e allo sviluppo di forme di solidarietà sociale;	
25.	progettazione e sostegno di attività di oratorio in quartieri a rischio, con particolare riferimento alla prevenzione della devianza giovanile e dei comportamenti "a rischio" attraverso la attivazione delle reti di quartiere e l'empowerment delle risorse locali;	
26.	realizzazione di servizi di ascolto e sostegno telefonico e consulenza via internet per particolari problematiche richiedenti un accesso "filtrato" dai mezzi telematici;	
27.	interventi sulle istituzioni per la promozione di adeguate politiche di intervento per l'integrazione delle categorie svantaggiate e per la promozione di una cultura di partecipazione alla vita della comunità che coinvolga l'intero tessuto sociale attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse formali e informali del territorio.	
28.	attività finalizzata alla prevenzione e al reinserimento di soggetti in situazioni a rischio e non;	
29.	attività finalizzata alla risocializzazione e riabilitazione di soggetti provenienti da strutture totalizzanti;	
30.	interventi di centri di incontro per attività ludico-sportivo-ricreative;	
31.	curare l'edizione e la stampa di giornali e riviste per conto proprio o di terzi e la divulgazione attraverso mezzi di comunicazione di materiali relativi all'integrazione sociale e lavorativa di donne,giovani disoccupati e portatori di disagi sociali;	
32.	attività di sostegno, animazione e forme di terapie finalizzate al miglioramento della qualità di vita del bisognoso (degenza ospedaliera e post);	
33.	la realizzazione di ricerche mirate a favorire ed a diffondere una mentalità imprenditoriale tra i soggetti in stato di disagio per un eventuale inserimento nel mondo del lavoro;	
34.	promuovere e favorire gli scambi culturali tra l'associazione,i suoi associati e associazioni (italiane ed estere),le fondazioni,gli enti pubblici e privati,i gruppi spontanei,i comitati,in generale con tutti i soggetti interessati all'attività dell'associazione medesima;	
35.	redazione di progetti in ambito psicologico, sociale e culturale su incarico di soggetti pubblici e privati;	
36.	promuovere la realizzazione di Progetti di Enti Locali, regionali, multi-regionali e transnazionali per favo-	

7 di 21

Lo svolgimento di attività simili o comunque concorrenti con le attività della cooperativa è subordinato ad apposita autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:
- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n.142,;

- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;

- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Art.6 bis - Soci in prova

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione dei bilanci e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e

2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari a: soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il pe-

10 di 21

	statuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali;	
	b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Cooperativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai suoi programmi di attività;	
	c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a prestare la propria opera e la propria consulenza alla cooperativa.	
	Art. 8 - Adempimento nuovi soci	
	Il nuovo socio, invece, deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.	
	Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà come revocata.	
	Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.	
	Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.	
	Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della Cooperativa.	
	Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi dell'art.2532 c.c.	
	Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 - Esclusione del socio	
	Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;	
	c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in	

	attuazione dei programmi;	
	d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;	
	e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio	
	si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - Decadenza del socio	
	Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 13 - Comunicazioni e liquidazione della quota	
	Le delibere in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono prese dal Consiglio di Amministrazione, comunicate all'interessato e affisse presso la sede legale e le altri sedi della Cooperativa per almeno 30 giorni.	
	Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.	
	La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro 18 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.	
	Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art.14.	
	Art. 14 - Richiesta di rimborso	
	I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	

	to saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 15 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non	
	inferiore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota ini-	
	zialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscri-	
	zioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sotto-	
	scrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, deca-	
	denza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabili-	
	to dagli artt.13 e 14 dello Statuto sociale;	
	b) dal fondo di riserva ordinario;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla leg-	
	ge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di partico-	
	lari rischi.	
	Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale (dedotto il capitale versato e rivalutato e i	
	dividendi eventualmente maturati), deve essere devoluto	
	a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutuali-	
	stico a norma di legge.	
	Art. 16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle	
	quote	
	Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo	
	né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione dovendosi considerare vincolate a favore	
	della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbli-	
	gazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizio-	
	ne al Collegio arbitrale.	
	Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.	
	Art. 17 - Riserve	
	Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio so-	
	ciale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i So-	
	ci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società,	
	che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da inten-	
	dersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di	
	cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.	

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge.

Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa del Consiglio di Amministrazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a norma di legge.

Art. 19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;

b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà

	raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna	riparti-
	zione di utili.	
	Art. 20 - Rivalutazione delle quote	
	Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte	degli u-
	tili netti annuali può essere destinata ad aumento	gratuitc
	del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi	
	dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 21 - Prestiti dei soci.	
	La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni	
	previste dalle leggi speciali in materia e secondo	apposito
	regolamento interno approvato dall'Assemblea. I	prestiti
	sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di inte-	
	ressi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse	
	massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Con-	
	siglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vi-	
	gente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche	
	con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 - Organi della Società	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 23 - Assemblea dei soci	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di leg-	
	ge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché	
	in Italia.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazio-	
	ne scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, alme-	
	no 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando	
	il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare	
	(ordine del giorno).	
	In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresenta-	
	ti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministra-	
	tori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Art. 24 - Assemblea dei soci: competenze	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei	
	Sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e	
	dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Ammi-	

nistratori e dai soci;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie. Essa ha luogo una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attrevarso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

		consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
		Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore e i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.
		Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
		Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
		Art. 25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni
		Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
		L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.
		Art. 26 - Assemblea dei soci: votazioni
		Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.
		Art. 27 - Assemblea dei soci: diritto di voto
		Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.
		Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.
		Art. 28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione
		L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.
		L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
		Art. 29 - Consiglio di Amministrazione
		La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a no-

ve membri, da eleggersi esclusivamente tra i soci; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. In caso di vacanza di uno o più posti di Amministratore, il Consiglio dovrà completarsi a norma dell'art. 2386 del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione: delega delle funzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Può delegare, nelle materie consentite dalla Legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri, o ad uno o più dei propri membri, determinando i limiti di delega.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di raccomandata a mano, telegramma o posta elettronica, e comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono da ritenersi valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri; le votazioni possono essere pubbliche o segrete. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri votanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione: poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

	degli scopi statutari, in conformità con il carattere coope-	
	rativo della Società;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere i-	
	nerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita,	
	acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;	
	e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	f) assumere, nominare, licenziare il personale della Coopera-	
	tiva fissandone mansioni e retribuzione;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	h) determinare la remunerazione degli Amministratori inve-	
	stiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse	
	stato deliberato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 33 - Consiglio di Amministrazione: rappresentanza le-	
	gale	
	Il Presidente ed il Vice Presidente hanno disgiuntamente la	
	rappresentanza legale della Società. Il vice Presidente in	
	caso di assenza o impedimento del Presidente che dovrà co-	
	munque constare dal verbale del Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	Art. 34 - Collegio Sindacale: composizione	
	Se nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i	
	non soci.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	Art. 35 - Collegio Sindacale: attribuzioni	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della So-	
	cietà, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri con-	
	tabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte	
	le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci pos-	
	sono in ogni momento provvedere anche individualmente ai	
	atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accer-	
	tamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge. Di o-	
	gni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori	

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484, escluso il n. 4), e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art. 38 - Compensi e retribuzioni

Nell'assegnazione degli incarichi professionali qualora più soci siano qualificati allo svolgimento degli stessi, saranno preferiti i soci con anzianità maggiore all'interno della cooperativa.

In occasione di ogni retribuzione per le attività prestate da uno qualunque dei soci della cooperativa, una percentuale pari al 30% della retribuzione stessa sarà ripartita tra tutti i soci anche tra coloro che non hanno prestato la loro opera nella realizzazione del singolo progetto.

In questo caso la quota di ciascun socio non fondatore sarà pari al 75% della quota di ciascun socio fondatore.

Art. 39 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

All'uopo verrà nominato dal presidente del Tribunale di Agrigento un Collegio di tre arbitri ad istanza della parte più diligente. Il collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore sarà formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salve

le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Art. 40 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.
I rinvii alla normativa relativi ai limiti di capitale e ai requisiti mutualistici hanno natura di rinvio formale.